

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02 03	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza ACCERTAMENTO - Dichiarazioni
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Agevolazioni
09	PREVIDENZA - Agevolazioni
10	Leggi In evidenza
10	Scadenze



Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza - Sponsorizzazioni - Natura dell'onere (Cass. 27.7.2021 n. 21452)

L'ordinanza della Cassazione 27.7.2021 n. <u>21452</u> offre l'occasione per tornare ad esaminare il trattamento, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP, delle spese di sponsorizzazione.

Profili civilistici

Il contratto di sponsorizzazione non trova, nell'ordinamento italiano, una disciplina organica e si configura quindi come contratto atipico.

In linea generale, la sponsorizzazione può essere definita come il contratto con il quale una parte (*sponsor*) si obbliga nei confronti dell'altra parte (*sponsee*) alla dazione di una somma di denaro o altri beni fungibili per il finanziamento dell'attività svolta da quest'ultima, la quale, a sua volta, si impegna ad utilizzare, nello svolgimento di tale attività, il nome, il marchio o altro segno distintivo riconducibile allo *sponsor*, promuovendone così l'immagine presso il pubblico.

Nell'ambito specifico della disciplina del sistema radiotelevisivo, l'art. 2 co. 1 lett. hh) del DLgs. 31.7.2005 n. 177 definisce come sponsorizzazione "ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti".

Disciplina ai fini IRES

Secondo la pronuncia in commento, in base alla normativa vigente dal 2008, le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero di quelle di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR.

In altre parole, nell'attuale contesto normativo deve ritenersi superato il "dibattito circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza o di pubblicità, che è sorto anteriormente alla legge finanziaria 2008 (...)".

Diversamente, nel contesto legislativo vigente fino al 2007, le spese di sponsorizzazione devono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in assenza di dimostrazione, da parte del contribuente:

- della sussistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale (cfr. Cass. 10.10.2018 n. <u>25021</u> e 5.3.2012 n. <u>3433</u>);
- del concreto vantaggio ritraibile dalle sponsorizzazioni in termini di incremento della clientela e dei ricavi (cfr. Cass. 27.5.2015 n. <u>10914</u>).

Come si evince dall'ordinanza in commento, la nozione di spesa di pubblicità resa dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, § 3.1, alla luce della legislazione attualmente vigente, esclude, in ogni caso, la riconducibilità dei costi di sponsorizzazione tra quelli di rappresentanza. In particolare, secondo il citato documento di prassi, le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare - a fronte della percezione di un corrispettivo - il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

In senso conforme, si è pronunciata anche Assonime (approfondimento n. 6/2013), secondo la quale, posto il carattere gratuito delle spese di rappresentanza secondo la definizione fornitane dall'art. 1 co. 1 del DM 19.11.2008, tra di esse non possono essere incluse quelle di sponsorizzazione, che traggono origine da prestazioni corrispettive: tali oneri vanno quindi considerati di pubblicità.

Per quanto sopra, le spese di sponsorizzazione, per risultare integralmente deducibili come spese di pubblicità, devono:

- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;



- essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.

Disciplina ai fini IRAP

Se sono sostenute da società di capitali o da soggetti IRPEF imprenditori che hanno optato per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio, le spese di sponsorizzazione sono deducibili per l'importo stanziato a Conto economico (art. 5 del DLgs. 446/97), essendo classificate in una voce rilevante (B.7) ai fini della formazione del valore della produzione netta.

Invece, se le spese in esame sono sostenute da imprenditori individuali e società di persone che non hanno optato per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio (art. 5-bis del DLgs. 446/97), si applica la medesima disciplina prevista ai fini delle imposte dirette. Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi contemplate dal DM 17.1.92 e non riconducibili nelle categorie di costi ritenute indeducibili dallo stesso art. 5-bis del DLgs. 446/97 (circ. Agenzia delle Entrate 28.10.2008 n. 60, § 2.1.4, e 13.3.2009 n. 8, § 5.3).

Controlli dell'Amministrazione finanziaria

Negli accertamenti sulle sponsorizzazioni sportive, talvolta l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sulla base della presunta antieconomicità delle scelte dell'imprenditore (es. costo ritenuto troppo elevato, sproporzione tra corrispettivo pagato e valore del messaggio promozionale fornito dal soggetto sponsorizzato, ecc.).

Proprio in tema di sponsorizzazioni, Cass. 8.3.2021 n. 6368 ha affermato che non si può escludere l'inerenza del costo basandosi solo sulla sproporzione dello stesso in termini di ritorno commerciale; l'antieconomicità rappresenta infatti solo un indice sintomatico che non è in grado, da solo, di interrompere la correlazione con l'attività esercitata. Nello specifico, è stato accolto il ricorso di una società che aveva sponsorizzato alcune auto di gran turismo, sconfessando i giudizi di merito che avevano confermato gli avvisi di accertamento impugnati.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2021 - "Dal 2008 sponsorizzazioni sempre tra le spese di pubblicità" - Fornero

Cass. 27.7.2021 n. 21452

Analisi Monografie del 17.6.2019 - "Spese di rappresentanza nel reddito d'impresa" - Fornero

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie - Proroga al 30.9.2021 per le spese sostenute nel primo semestre 2021 (DM 23.7.2021)

Con il <u>DM</u> 23.7.2021, pubblicato sulla *G.U.* 28.7.2021 n. 179, è stato prorogato dal 31.7.2021 al 30.9.2021 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre del 2021, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Scadenze di invio per le spese sostenute nel 2021

Con il <u>DM</u> 19.10.2020 sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, prevedendo anche il passaggio, a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2021, ad una periodicità di trasmissione mensile rispetto alla precedente scadenza annuale.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29.1.2021:

- la decorrenza della periodicità mensile è stata però differita di un anno, quindi si applicherà dalle spese sostenute dall'1.1.2022, che dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo;
- in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, è stata introdotta una periodicità semestrale.

Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre 2021 (1° gennaio - 30 giugno 2021), la trasmissione telematica dei dati sarebbe dovuta avvenire entro il 31.7.2021, termine che, come detto, è stato prorogato al 30.9.2021. Tale proroga si applica a tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Resta invece ferma la scadenza del 31.1.2022 per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre 2021 (1° luglio - 31 dicembre 2021).

Motivazioni della proroga

La proroga dal 31.7.2021 al 30.9.2021 è stata disposta accogliendo le richieste avanzate da alcune



associazioni di categoria, in considerazione delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'invio dei dati, in relazione:

- al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19;
- all'adeguamento alle nuove specifiche tecniche, che prevedono la comunicazione di ulteriori dati.

Ulteriori informazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria

Per le spese sostenute a partire dall'1.1.2021, il <u>DM</u> 19.10.2020 ha infatti stabilito che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento (che si applicano dalle spese sostenute dall'1.1.2020), anche:

- il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- l'aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;
- l'esercizio, da parte del cittadino, dell'opposizione alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell'assistito).

Applicazione del principio di cassa

Per stabilire la scadenza di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale che certifica le spese (art. 7 co. 2-bis del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021).

È stato quindi ribadito che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica "di cassa".

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale con fattura:

- emessa entro il 31.12.2020 e pagata a gennaio 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 30.9.2021;
- emessa entro il 30.6.2021 e pagata a luglio 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 31.1.2022;
- emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l'invio dovrà avvenire entro il 28.2.2022.

DM 19.10.2020 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 23.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 29.1.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2021 - "Invio delle spese sanitarie al Sistema TS per il primo semestre prorogato al 30 settembre" - Negro

Italia Oggi del 29.7.2021, p. 25 - "Spese sanitarie autunnali" - Mandolesi

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2021 - "Invio semestrale al Sistema TS di spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021" - Negro

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione precompilata" - Negro M.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta Coronavirus - Indicazione nei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021(avvertenza Agenzia Entrate 27.7.2021 e FAQ Agenzia delle Entrate 28.7.2021)

Con l'avvertenza del <u>27.7.2021</u> e le FAQ del <u>28.7.2021</u>, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione dei prospetti degli aiuti di Stato per i modelli REDDITI e IRAP.

Contributi e indennità Coronavirus non imponibili - Variazione in diminuzione nel modello REDDITI - Modalità

L'<u>art. 1-bis</u> del DL 73/2021 convertito ha abrogato il co. 2 dell'<u>art. 10-bis</u> del DL 137/2020, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza epidemiologica (prevista dal co. 1 del medesimo art. 10-bis) si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato*" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

In altri termini, il regime di detassazione generale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da



COVID-19 non è più subordinato al rispetto dei suddetti limiti e condizioni.

In seguito all'intervenuta modifica normativa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese che hanno ricevuto contributi e indennità di natura straordinaria legate all'emergenza epidemiologica COVID-19, non assoggettati a tassazione ai sensi del citato <u>art. 10-bis</u> del DL 137/2020, possono utilizzare, nel quadro RF, il codice generico "99", e non più il codice "84" per la variazione in diminuzione da operare; allo stesso modo, nel modello IRAP è possibile utilizzare il codice "99" in luogo del codice "16".

Inoltre, gli stessi soggetti non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto "24" (nei modelli REDDITI) e "8" (nel modello IRAP).

Resta fermo - precisa l'Agenzia - che i contribuenti che abbiano già inviato i modelli REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto dell'"avvertenza" in commento.

In ogni caso, la formulazione utilizzata dall'Agenzia delle Entrate, per cui "i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (...) e di lavoro autonomo", autorizza a ritenere che i codici residuali "99" possano essere utilizzati anche nel quadro RG, posto che in questi casi opera un particolare meccanismo di segnalazione in aumento e in diminuzione dei contributi e delle indennità.

Contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate - Esclusione dell'obbligo di annotazione

In presenza dei codici 20, 22, 23, 27 e 28 nel prospetto del quadro RS, non deve essere indicato l'importo accreditato al contribuente, in quanto tale dato è conosciuto dall'Agenzia delle Entrate.

I suddetti codici fanno riferimento, rispettivamente, ai seguenti contributi:

- contributo a fondo perduto "generale", a fronte dell'emergenza epidemiologica, disciplinato dall'<u>art. 25</u> del DL 34/2020;
- contributo a fondo perduto per attività nei centri storici turistici di cui all'art. 59 del DL 104/2020;
- contributi a fondo perduto ex <u>artt. 1</u>, <u>1-bis</u> e <u>1-ter</u> del DL 137/2020 convertito (c.d. DL "Ristori"); si evidenzia che le istruzioni fanno riferimento alle precedenti disposizioni di cui all'<u>art. 1</u> del DL 137/2020 e all'<u>art. 2</u> del DL 149/2020, che sono tuttavia confluite, in sede di conversione del DL <u>137/2020</u> nella L. <u>176/2020</u>, nei richiamati articoli del medesimo DL "Ristori" convertito;
- contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione di cui all'art. 2 del DL 172/2020 (c.d. DL "Natale").

Contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate - Momento di annotazione

Viene chiarito che, al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto, rileva la data di erogazione del contributo.

Contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate - Indicazione nel modello IRAP

Le modalità di indicazione, nel modello IRAP, dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate (non imponibili nemmeno ai fini del tributo regionale) variano in relazione alle modalità di calcolo della base imponibile; pertanto:

- le società di capitali e i soggetti IRPEF con opzione, ove li abbiano contabilizzati in una voce rilevante del Conto economico (di regola, la A.5), devono apportare un'apposita variazione in diminuzione nel rigo residuale "Altre variazioni in diminuzione" (IQ37 per le persone fisiche, IP37 per le società di persone e IC57 per le società di capitali) con codice 99;
- gli imprenditori individuali e le società di persone in regime naturale (<u>art. 5-bis</u> del DLgs. 446/97) non indicano tali contributi nei quadri IQ o IP del modello IRAP, posto che in essi sono riportati soltanto i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Somme erogate da altre Amministrazioni - Esclusione dell'obbligo di annotazione

Non devono essere indicati nel prospetto degli aiuti di Stato:

- le somme erogate da altre amministrazioni (quale, ad esempio, l'indennità di 600,00 euro erogata dall'INPS agli iscritti della Gestione artigiani e commercianti), in quanto non rappresentano aiuti fiscali "automatici" ai sensi dell'art. 10 del DM 115/2017 sul Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- i finanziamenti garantiti nella misura del 100% o dell'80% dal Fondo centrale di garanzia e dei relativi interessi.



Agenzia Entrate 28.7.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2021 - "Dall'Agenzia chiarimenti sugli aiuti di Stato da indicare nei dichiarativi 2021" - Fornero - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 29.7.2021, p. 24 - "Fondo perduto dell'Agenzia sempre fuori da Redditi" - Gaiani

Italia Oggi del 29.7.2021, p. 25 - "Dietrofront fiscale, niente aiuti di Stato in Unico" - Mandolesi Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus" - Alberti P. - Cotto A.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Ambito applicativo (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9)

Con la circ. 23.7.2021 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi contenuta nell'art. 1 co. 1053 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Di seguito, vengono riepilogati i chiarimenti di maggior rilievo.

Ambito oggettivo

Sono agevolati anche agli investimenti realizzati mediante contratto di *leasing*. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, infatti, il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria ad opera della disposizione agevolativa è da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

Nel caso dell'acquisizione in *leasing*, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l'acquisto del bene sostenuto dal locatore, mentre non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all'atto dell'esercizio della relativa opzione.

In ordine ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, l'Agenzia conferma che sono agevolabili indipendentemente dalla circostanza che, sotto il profilo contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all'ammortamento dello stesso).

Ambito temporale

Per espressa disposizione normativa, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che, nel contempo, entro la data del 31.12.2022:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, nel caso in cui gli investimenti agevolabili siano effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16.11.2020 al 30.6.2021, vi è una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall'art. 1 co. da 184 a 197 della L. 160/2019 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali "ordinari" (non "4.0"), nonché ai beni ricompresi negli allegati A e B di cui alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dall'1.1.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.6.2021, a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Secondo la circolare in commento, sotto il profilo temporale le due discipline devono essere coordinate distinguendo i due seguenti casi:

- investimenti per i quali alla data del 15.11.2020 (vale a dire, anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina), si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% (c.d. "prenotazione");
- investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire, completati) entro il 30.6.2021, restano soggetti alla precedente disciplina.

Nella seconda ipotesi, si rende invece applicabile la nuova disciplina introdotta dalla L. 178/2020.

Utilizzo in compensazione



Ai sensi dell'art. 1 co. 1059 della L. 178/2020, il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dall'anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

La circolare in commento conferma che, nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d'imposta non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall'anno successivo.

Così, ad esempio, a fronte di un credito d'imposta di 3.000,00 euro, nell'anno N di entrata in funzione/interconnessione del bene può essere utilizzato in compensazione un importo pari a 800,00 euro, nell'anno N+1 una somma di 1.200,00 euro (con recupero dei 200,00 euro non utilizzati nell'anno N), nell'anno N+2 un importo di 700,00 euro e nell'anno N+3 il residuo ammontare di 300,00 euro.

Inoltre, viene precisato che, in base al combinato disposto dell'<u>art. 1</u> co. 1059 e 1059-bis della L. 178/2020, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" (non "4.0") effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "ordinari" (non "4.0") effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

L'utilizzabilità in un'unica quota, quindi, non riguarda né il credito d'imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell'agevolazione (ai sensi dell'art. 1 co. 1055 della L. 178/2020), né il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" (effettuati ai sensi dell'art. 1 co. 1056 - 1058 della legge di bilancio 2021), per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

L'Agenzia ha inoltre precisato che l'utilizzo del credito in un'unica quota rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente utilizzerà il credito in tre quote annuali di pari importo. Anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d'imposta in un'unica quota, il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Circolare Agenzia Entrate 23.7.2021 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 24.7.2021 - "Nuovo credito d'imposta per gli investimenti prenotati dal 16 novembre 2020" - Cotto

Il Sole - 24 Ore del 24.7.2021, p. 24 - "Beni strumentali già prenotati senza bonus più conveniente" - Gaiani

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2021 - "L'utilizzo del bonus investimenti in un'unica quota è una facoltà" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Fondo per l'esonero contributivo - Lavoratori autonomi e professionisti - Novitàdella L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Pubblicazione del decreto attuativo (DM 17.5.2021)

Il DM <u>17.5.2021</u>, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, definisce i criteri e le modalità dell'esonero contributivo introdotto dall'<u>art. 1</u> commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.

Ambito soggettivo

L'esonero trova applicazione nei confronti di:

- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. <u>509/94</u> e al DLgs. 103/96;
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. <u>3/2018</u>, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.



Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96, devono possedere i seguenti requisiti:

- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;
- non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità.

Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020.

La fruizione è subordinata:

- al possesso della regolarità contributiva;
- ai limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (e successive modifiche) recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Contribuzione oggetto di esonero

L'esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021.

Nello specifico:

- per gli artigiani e i commercianti, l'esonero si applica solo sui contributi fissi;
- per i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. <u>509/94</u> e DLgs. <u>103/96</u> l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.

Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Per quanto riguarda l'ultima categoria di soggetti, destinatari della misura in argomento, l'<u>art. 4</u> del DM 17.5.2021 prevede che:

- ai professionisti e agli operatori di cui alla L. <u>3/2018</u>, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS, si applicano le disposizioni di cui all'<u>art. 2</u> del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 5 e 6);
- ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla L. <u>3/2018</u>, tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti di previdenza ex DLgs. <u>509/94</u> e DLgs. <u>103/96</u>, si applica l'<u>art. 3</u> del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 3 e 5).

Domanda

L'esonero è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa.

I termini di decadenza indicati nel DM 17.5.2021 sono:

- 30.9.2021 (il termine originario del 31.7.2021 è stato così prorogato dal messaggio INPS 29.7.2021 n. 2761), per i lavoratori e professionisti iscritti all'INPS;
- 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.

Le domande prive delle indicazioni previste dagli artt. $\underline{2}$ e $\underline{3}$ del DM 17.5.2021 saranno considerate inammissibili.

Concessione dell'esonero

Il DM 17.5.2021 prevede due distinte modalità di concessione dell'esonero, nello specifico:

- l'INPS riconosce l'agevolazione e comunica l'esito al soggetto interessato tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero solo dopo l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro.

art. 1 co. 20 L. 30.12.2020 n. 178

DM 17.5.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali



professionisti" - Mamone - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 29.7.2021, p. 23 - "L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni" - Venanzi Scheda n. 1330.01 in Agg. 6/2021 - "Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti" - Silvestro



PREVIDENZA

Agevolazioni - Versamenti in scadenza dal 30.6.2021 al 31.8.2021 - Proroga per i contribuenti che applicano gli ISA - Novità del DL 73/2021 convertito (DL "Sostegni-bis") - Contributi previdenziali (messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731)

Il messaggio INPS 27.7.2021 n. <u>2731</u> fornisce le prime indicazioni relativamente alla proroga al 15.9.2021 disposta dall'<u>art. 9-ter</u> del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis") e riguardante i termini di versamento derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Quadro normativo di riferimento

L'<u>art. 9-ter</u> del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis"), inserito in sede di conversione, proroga al 15.9.2021 (senza alcuna maggiorazione) i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021, in deroga a quanto disposto dall'<u>art. 17</u> co. 2 del DPR 435/2001.

Quest'ultima disposizione prevede la possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse. Di conseguenza, considerato che la proroga opera in deroga alla disposizione in argomento, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15.9.2021.

La proroga si applica nei confronti dei contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'<u>art. 9-bis</u> del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (attualmente pari a 5.164.569,00 euro);
- presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime forfetario ex L. <u>190/2014</u> o applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. <u>27</u> co. 1 del DL 98/2011, conv. L. <u>111/2011</u> (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza" (di cui agli <u>artt. 5, 115</u> e <u>116</u> del TUIR).

Estensione della proroga ai contributi INPS

La proroga vale anche per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti e dai professionisti della Gestione separata. Pertanto, vengono differiti al 15.9.2021 i termini di versamento delle somme dovute:

- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini IRPEF dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti;
- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini IRPEF dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che producono reddito di lavoro autonomo ex <u>art. 53</u> co. 1 del TUIR.

Prima rata dei contributi dovuti da artigiani e commercianti

Il messaggio in commento sottolinea inoltre che la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito dagli artigiani e commercianti deve essere versata entro il 20.8.2021 (senza alcuna maggiorazione), non rientrando nella proroga ex art. 9-ter del DL 73/2021.

La rata, che doveva essere versata entro il 17.5.2021, era stata differita al 20.8.2021 dall'art. 47 del DL 73/2021, in attesa della definizione dell'iter di pubblicazione del decreto attuativo dell'esonero contributivo per gli autonomi e professionisti introdotto dall'art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.

art. 1 DPCM 28.6.2021 art. 9 ter DL 25.5.2021 n. 73 Messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2021 - "Al 15 settembre i versamenti INPS derivanti dalle dichiarazioni dei redditi" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 28.7.2021, p. 26 - "Autonomi, slitta la rata all'Inps" - Orlando



NOTIZIE

Italia Oggi del 28.7.2021, p. 38 - "Contributi previdenziali entro il 15 settembre" - Cirioli

Scheda n. 1322.04 in Agg. 7/2021 - "Novità del DL "Sostegni-bis" convertito (DL 25.5.2021 n. 73)" - AA.VV.

Leggi in evidenza

INTERNAZIONALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 26.4.2021

INTERNAZIONALE

MONITORAGGIO FISCALE - Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Ulteriore modifica degli elenchi degli Stati partecipanti

In attuazione della L. 18.6.2015 n. 95 e della direttiva del Consiglio 9.12.2014 n. 2014/107/UE, con il DM 28.12.2015 sono state stabilite le procedure e le regole tecniche per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai fini fiscali tra l'Italia e la gran parte degli Stati o territori esteri.

Il presente DM modifica ulteriormente gli allegati C e D del suddetto DM 28.12.2015, recanti rispettivamente:

- l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, cioè qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni relative ai conti finanziari intrattenuti dei propri residenti;
- l'elenco delle giurisdizioni dalle quali l'Italia riceve i dati dei conti finanziari detenuti presso gli intermediari finanziari locali da soggetti residenti in Italia.

Estensione degli Stati esteri che riceveranno informazioni dall'Italia

I nuovi Stati a cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Allegato C al suddetto DM 28.12.2015) sono Curaçao e il Perù (in entrambi i casi con decorrenza dai dati riferiti all'anno 2020).

Estensione degli Stati esteri che forniranno informazioni all'Italia

Per quanto riguarda l'elenco degli Stati esteri dai quali l'Agenzia delle Entrate riceverà le informazioni riguardanti conti finanziari detenuti presso gli intermediari finanziari locali da soggetti residenti in Italia (allegato D al suddetto DM 28.12.2015), il numero sale da 103 a 112; entrano nella lista, infatti, anche Brunei, Dominica, Ecuador, Kazakistan, Liberia, Marocco, Nuova Caledonia, Oman e Perù.

Scadenze della settimana

31 luglio 2021, Sabato *

Accise



relativa al trimestre aprile-giugno per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale, con F24, del canone 2021, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Antitrust

Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro - Termine per il versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno in corso

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento del saldo del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno e degli eventuali conquagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio

Imposte dirette

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione del previsto "reddito di emergenza" (REM) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Professionisti con disabilità - Presentazione alla propria Cassa previdenziale della richiesta di indennità per l'emergenza da COVID-19, in precedenza non beneficiata a causa degli emolumenti erogati a titolo di invalidità

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF

Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale



- Presentazione in via telematica al Ministero della salute del rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno e per pagare le suddette provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, mediante interfacce elettroniche - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al periodo 1.4.2021-30.6.2021

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedentee non documentate con fattura

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre aprile-giugno, senza fattura elettronica

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile maggio-giugno

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per versare le rate scadute il 28.2.2020 e il 31.3.2020

02 agosto 2021, Lunedì



Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

06 agosto 2021, Venerdì

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, del primo periodo per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

Altre scadenze

15 agosto 2021, Domenica *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

20 agosto 2021, Venerdì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017



Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre aprile-giugno

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre gennaio-marzo 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo CONAL

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente -Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Diritto annuale Camere di Commercio

Soggetti IRES "solari" senza ISA, che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o rendiconto a giugno 2021, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione - Pagamento senza maggiorazione 0,4%

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli



imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a luglio

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di luglio

IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 20 agosto versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

Soggetti che versano il saldo entro il 20 agosto - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza lo 0,4%

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio a giugno 2021, oa luglio 2021 in seconda convocazione, senza ISA - Versamento saldi e acconti, senza maggiorazione 0,4%

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Soggetti IRES che versano il saldo entro il 20 agosto - Versamento annuo, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi



Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre aprile-giugno e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno, senza maggiorazione di interessi



Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la terza rata dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

23 agosto 2021, Lunedì

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, del secondo e ultimo periodo per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

25 agosto 2021, Mercoledì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a luglio

28 agosto 2021, Sabato *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

30 agosto 2021, Lunedì



Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposte dirette

Lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati" già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019 - Versamento del 10% o 5% dei redditi dell'anno 2020, per prorogare di 5 anni l'applicazione del regime speciale

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti di REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza con lo 0,4% era il 30.7.2021, con sanzione dell'1,5% e interessi legali

31 agosto 2021, Martedì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente



Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedentee non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la dodicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la dodicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la dodicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione interessi legali

Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" - Termine per effettuare il versamento della rata scaduta il 31.5.2020



Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS -Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 settembre 2021, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, con determinati requisiti - Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del contributo a fondo perduto "alternativo"

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, del secondo e ultimo periodo per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

03 settembre 2021, Venerdì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

Ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto sono differiti a quest'ultima data.